



COMUNE DI SEREGNO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a. programmazione della spesa per investimenti;
- b. valutazione preventiva dei progetti;
- c. predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d. esecuzione dei contratti pubblici;
- e. responsabile unico del procedimento;
- f. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g. direzione dell'esecuzione;
- h. collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i. collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo

Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta, che deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano

copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato e produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il comune di Seregno fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche.

Articolo 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo

insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 - Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a. per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b. per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

| Importo posto a base di gara per opere e lavori | Quota % da destinare al fondo |
|--|--|
| Fino a € 250.000,00 | 2% |
| da € 250.000,01 a € 500.000,00 | 1,7% sulla parte eccedente i 250.000,00 € |
| da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 | 1,5% sulla parte eccedente i 500.000,00 € |
| da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 | 1,2% sulla parte eccedente i 1.000.000,00 € |
| da € 2.000.000,01 a € 5.000.000,00 | 1,0% sulla parte eccedente i 2.000.000,00 € |
| da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00 | 0,8% sulla parte eccedente i 5.000.000,00 € |
| Oltre € 10.000.000,00 | 0,6% sulla parte eccedente i 10.000.000,00 € |

| Importo posto a base di gara per forniture e servizi | Quota % da destinare al fondo |
|---|--|
| Fino a € 250.000,00 | 2% |
| da € 250.000,01 a € 500.000,00 | 1,7% sulla parte eccedente i 250.000,00 € |
| da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 | 1,3% sulla parte eccedente i 500.000,00 € |
| da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 | 0,9% sulla parte eccedente i 1.000.000,00 € |
| da € 2.000.000,01 a € 5.000.000,00 | 0,7% sulla parte eccedente i 2.000.000,00 € |
| da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00 | 0,5% sulla parte eccedente i 5.000.000,00 € |
| Oltre € 10.000.000,00 | 0,3% sulla parte eccedente i 10.000.000,00 € |

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 20% di quella relativa alla corrispondente classe di importo, entro il limite massimo del 2% dell'importo dei lavori, servizi, forniture, se caratterizzate da interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero da prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero da interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, nei seguenti casi:
 - lavori di importo superiore a € 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
 - servizi e forniture di importo superiore a € 1.000.000,00
10. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura non viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
11. Ai fini della più equa ripartizione delle risorse, il contratto decentrato può prevedere riduzioni della partecipazione al fondo per la produttività individuale a parziale compensazione dei compensi maturati per effetto dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere, servizi, forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata come segue. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

| incentivi per lavori e opere | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|
| fasi del procedimento | % quota | attività specifica | % quota |
| programmazione degli interventi | 5% | responsabile | 2% |
| | | collaboratori tecnici | 1,5% |
| | | collaboratori giuridico-amministrativi | 1,5% |
| verifica preventiva | 20% | responsabile del procedimento | 7% |
| | | verificatore progettazione | 10% |
| | | collaboratori tecnici | 1,5% |
| | | collaboratori giuridico-amministrativi | 1,5% |
| affidamento | 15% | responsabile del procedimento | 4,5% |
| | | collaboratori tecnici | 0,5% |
| | | collaboratori giuridico-amministrativi | 10% |
| esecuzione | 60% | responsabile del procedimento | 9% |
| | | direzione lavori | 27% |
| | | collaudatore/certificatore regolare esecuzione | 10% |
| | | collaboratori tecnici | 8% |
| | | collaboratori giuridico-amministrativi | 6% |
| | | | |
| | 100% | | 100% |

| incentivi per servizi e forniture | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| fasi del procedimento | % quota | attività specifica | % quota |
| programmazione | 5% | responsabile | 3% |
| | | collaboratori tecnici | 1% |
| | | collaboratori giuridico-amministrativi | 1% |
| affidamento | 25% | responsabile del procedimento | 10% |
| | | collaboratori tecnici | 5% |
| | | collaboratori giuridico-amministrativi | 10% |
| esecuzione | 70% | responsabile del procedimento | 15% |
| | | direttore dell'esecuzione | 30% |
| | | verificatore della conformità - certificatore regolare esecuzione | 10% |
| | | collaboratori tecnici | 8% |
| | | collaboratori giuridico-amministrativi | 7% |
| | 100% | | 100% |

3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
4. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
5. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 11 - Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura. Le riduzioni, in caso di ritardo, sono commisurate all'entità dello stesso in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% 61° al 90° giorno di ritardo. Per ritardi ulteriori non si corrisponde l'intera quota; ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi, forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Negli altri casi le riduzioni sono proporzionali alla rilevanza giudica degli errori ed al grado di apprezzabilità delle conseguenze, in fatto od in diritto, che abbiano prodotto sulla realizzazione dell'appalto, secondo criteri di proporzionalità.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Qualora l'atto di accertamento sia oggetto di ricorso, in caso di accoglimento, il provvedimento di diminuzione, ove già adottato, sarà oggetto di revoca e l'incentivo verrà liquidato per intero.
Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economia di bilancio.

Articolo 12 - Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, costituiscono economia di bilancio

Articolo 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro, sulla base del ruolo ricoperto e di quanto stabilito nel presente regolamento, per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a. per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, la proposta dà atto dell'avvenuta stipula del contratto,

valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività e determina gli importi da liquidare agli interessati;

- b. per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione la proposta dà atto della verifica dello stato di avanzamento ovvero dello stato finale del lavoro, servizio, fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività e determina gli importi da liquidare agli interessati;
 - c. per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato;
 - d. per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità, la proposta dà atto della verifica dello svolgimento delle fasi di collaudo o certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività e determina gli importi da liquidare agli interessati.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale.

Articolo 14 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 15 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento sostituisce le norme regolamentari e le disposizioni generali precedentemente vigenti in materia.
3. Per gli appalti di lavoro per i quali siano state svolte attività oggetto di incentivazione in vigore dell'art. 93, commi da 7bis a 7quater, del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 90/2014 e per le quali nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie, ai fini della relativa liquidazione continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento "Fondo interno per progettazione e atti di pianificazione" di cui alle deliberazioni di G.C. n. 119 del 18.6.2001, n. 94 del 18.5.2004, n. 227 del 7.12.2004 e n. 213 del 11.10.2011: integrato dalle seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis Dai soggetti beneficiari del fondo è escluso il personale con qualifica dirigenziale"
 - b) all'art. 5 è aggiunto il seguente comma: "5-bis Una quota pari al 20" del fondo di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

- c) all'art. 7 sono aggiunti i seguenti comm1: "5Bis Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. 5ter In sede di liquidazione il dirigente, ai fini della effettiva misura della corresponsione dell'incentivo, tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo."
4. Qualora per gli appalti ricadenti nella disciplina di cui al comma precedente, nei relativi quadri economici sia stato previsto un accantonamento di risorse in misura superiore a quanto consentito dalle norme vigenti per tempo come recepite nel Regolamento, la quota eccedente costituisce economia di bilancio.